



g. 30592

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30592** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 17.11.2023 e proposto da:

F.A. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

Z.D. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

elettivamente domiciliati in Piacenza, via Sant'Eufemia 30

presso l'avv. Isabella Rago (pec:

rago.isabella@ordineavvocatipc.it) che li rappresenta e difende

in unione con l'avv. stabilito Gualtiero Ferrari per deleghe in

calce al ricorso

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE",

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,

via Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1,

rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco (p.e.c.

avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Roberto Maio

	in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente	
	dell'I.N.P.S. con atto del notaio Roberto Fantini in data 22	
	marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313,, allegata alla memoria di	
	costituzione	
	per	
	l'accertamento del loro diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto	
	previsto dall'articolo 54 DPR 1092/73, al ricalcolo	
	riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico	
	erogato il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in	
	quiescenza.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi nell'udienza pubblica del 24.9.2024 con l'assistenza del	
	Segretario Elena Esposito, l'avv. Carmela Prudente per delega	
	dell'avv. Giulio Peco per l'INPS, nessuno presente per i	
	ricorrenti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I ricorrenti, già dipendenti dell'Eente Comando Prov VV.FF. in	
	quiescenza, sono destinatari del sistema di calcolo c.d. misto	
	non avendo, alla data del 31.12.1995, un'anzianità	
	contributiva pari o superiore a 18 anni. Tuttavia, al	
	31.12.1995, i ricorrenti avevano un'anzianità di meno di 15	
	anni.	
	Secondo i ricorrenti, il loro trattamento pensionistico sarebbe	
	2	

	stato calcolato dall'INPS con applicazione dell'aliquota di cui	
	all'art. 44 DPR 1092/1973.	
	Ritenendo che al loro trattamento pensionistico vada	
	applicato, invece, l'art. 54 del TU 1092/1973 i ricorrenti hanno	
	diffidato l'Amministrazione per ottenere il ricalcolo della	
	pensione in applicazione dell'art. 54, comma 1, TU 1092/1973,	
	senza esito positivo.	
	Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto che sia loro	
	riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico in godimento con applicazione, sulla quota	
	calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento	
	di cui all'art. 54 DPR 1092/73 nella misura indicata dalla	
	Corte dei conti, oltre interessi e rivalutazione monetaria su	
	ciascun rateo.	
	L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in	
	data 18.7.2024.	
	Ha precisato l'Istituto che per F.A. l'Istituto ha provveduto alla	
	riliquidazione della pensione con l'aliquota del 2,44%	
	successivamente alla circolare n. 68 del 14/06/2022 con la	
	quale l'INPS si è conformato alla giurisprudenza della Corte dei	
	conti ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia del	
	contendere.	
	Per Z.D. invece, l'aliquota del 2,44% era già stata applicata in	
	sede di prima liquidazione, per cui ha chiesto il rigetto del	
	ricorso.	

	Con memoria depositata in data 16.9.2024 il difensore die	
	ricorrenti ha aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarare	
	cessata la materia del contendere per F.A. Quanto a Z.D. ha	
	lamentato l'impossibilità di evincere, dalla determina di	
	pensione l'applicazione dell'aliquota del 2,44% il che,	
	unitamente al silenzio mantenuto dall'Istituto in seguito alla	
	diffida, ha costretto il ricorrente ad agire in giudizio. Ha	
	chiesto, quindi, la liquidazione delle spese sulla base del	
	principio di soccombenza virtuale.	
	All'udienza del 24.9.2024 il difensore dell'INPS ha insistito per	
	l'accoglimento delle tolte conclusioni.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Dalla documentazione prodotta risulta che l'INPS ha	
	provveduto a riliquidare la pensione di F.A. con l'aliquota	
	richiesta e al pagamento degli arretrati successivamente al	
	deposito del ricorso, mentre l'aliquota stessa era già stata	
	applicata alla liquidazione della pensione di Z.D. già in sede di	
	liquidazione. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la	
	materia del contendere quanto a F.A. mentre quanto a Z.D. il	
	ricorso deve essere respinto.	
	Le spese devono essere compensate data la soccombenza	
	reciproca delle parti.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	4	

[illegible]

